

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.07.2024 AGGIUDICATA MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 60 e DELL’ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 8749864830.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA

Con determina a contrarre n. 141. del 15.06.2021 con la quale questa Amministrazione ha deliberato di affidare in gestione il servizio dell’asilo nido per il periodo dal 01.09.2021 al 31.07.2024, si è dato avvio alle procedure per l’affidamento del servizio stesso.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura verrà gestita dal Comune di Cilavegna (PV) mediante la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. Di conseguenza, gli operatori economici interessati, dovranno essere registrati a tale piattaforma (la registrazione è gratuita) accedendovi dal sito web

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

L’Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Cilavegna – Largo Marconi, 3 (27024) Cilavegna (PV) Tel.: 0381/668022

FAX: 0381/96392

e-mail: sociale@comune.cilavegna.pv.it

PEC: comune.cilavegna.pv@legalmail.it

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Visco Maurizio Gianlucio.

1. DOCUMENTI DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.cilavegna.pv.it> e sulla Piattaforma SINTEL.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti solo ed esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (12/07/2021 ore 13,00).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.cilavegna.pv@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di asilo nido, compreso il servizio mensa e servizi ausiliari, come specificato negli articoli seguenti, per bambini da tre mesi a tre anni. Il servizio è realizzato presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Cilavegna in Via Papa Giovanni XXIII. L'asilo nido ha una capienza massima di n. 35 posti (come da autorizzazione al funzionamento n. 105 del 04/02/2002 rilasciata dalla Provincia di Pavia).

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio, nonché delle modalità di organizzazione dello stesso, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo a base di gara è pari ad **€ 600.695,00.= IVA esclusa** a cui si aggiungono € 4.500,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento,

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo del personale è determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto *"Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo"*.

Codice CPV **85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini**

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata dal 01/09/2021 e fino al 31/07/2024 (mesi 33 (141 settimane) – con esclusione dei mesi di agosto).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- i. di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ii. di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competenze, ove applicabile;
- iii. di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013;

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITA' PROFESSIONALE, TECNICA ED ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di idoneità e di capacità professionale, tecnica ed economica e finanziaria per l'ammissione alla procedura di gara, anche in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

i. Requisiti di idoneità e capacità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

ii. Requisiti di capacità tecnica

Avere svolto negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) servizi identici e/o analoghi per un importo complessivo del triennio non inferiore a € 1.000.000,00.= .

iii. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Dichiarazioni indirizzate al Comune di Cilavegna di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati attestanti *"la capacità economica e finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che ***non saranno ritenute valide dichiarazioni bancarie che semplicemente diano conto che l'operatore economico intrattiene con un istituto bancario regolari e stabili rapporti***. Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione di tali dichiarazioni per ragioni oggettive, da esplicitare in sede di domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, quest'ultimo dovrà comprovare il possesso delle capacità economiche e finanziarie secondo una delle modalità indicate dall'art. 83 e Allegato XVII – Parte I del D.Lgs. n. 50/2016.

5.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I requisiti di cui al precedente punto 4. i) devono essere posseduti da ciascuno delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici della rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO.

Il subappalto è vietato.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 12.013,90.=**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a**

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle sedi in cui deve essere svolto il servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una corretta valutazione delle attività da proporre e del servizio di mensa e pulizia da garantire. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a pbandi@comune.cilavegna.pv.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 13.00 del giorno 12 luglio 2021**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

9.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. VALIDITA' DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato al successivo punto 12.

La Stazione Appaltante informa fin da ora che, qualora la procedura di gara dovesse avere durata superiore, per qualsivoglia ragione, al termine di 180 giorni anzidetto, sarà richiesto agli operatori economici di confermare la validità e la vincolatività delle proprie offerte per un periodo supplementare. In tale caso, l'operatore economico sarà tenuto ad aggiornare la durata della garanzia provvisoria di cui al precedente punto 9, per analogo periodo di tempo.

11. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, **a pena di esclusione** deve pervenire **entro le ore 13 del giorno 22 LUGLIO 2021**.

La procedura di gara verrà gestita per il tramite della Piattaforma telematica SINTEL di ARIA e quindi l'offerta dovrà essere composta, oltre che sulla base delle indicazioni di seguito indicate, anche dalle istruzioni di utilizzo di tale piattaforma rinvenibili gratuitamente sul sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

11.1 Si ricorda che faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito dell'offerta indicati dalla Piattaforma SINTEL.

11.2 Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.

11.3 L'offerta dovrà essere composta come segue di che trattasi dovrà essere composta da tre buste telematiche, così denominate:

- (i) Busta Amministrativa;
- (ii) Busta Tecnica;
- (iii) Busta Economica.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Busta Amministrativa", da caricare sulla Piattaforma SINTEL, dovrà essere composta dalla documentazione di seguito indicata.

(i) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, e redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato (*all. 1*) al presente disciplinare di gara. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni che siano previste, a pena di esclusione, dal D. Lgs. n. 50/2016, compreso l'art. 80, e da altre disposizioni di legge vigenti, per la partecipazione alla gara e consentano di identificare la provenienza dell'offerta. A tal fine, sarà accettato, a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, anche il Documento di Gara Unico Europeo, integrato con le dichiarazioni che seguono.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- (a) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione delle offerte;
- (b) di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (c) che non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (e) di possedere requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tali da consentire la partecipazione alla presente procedura di gara, alla luce di quanto previsto dal punto 6 che precede;
- (f) di voler ricorrere, se del caso, all'avvalimento, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del

D. Lgs. n. 50/2016;

- (g) di non ricorrere al subappalto;
- (h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di contratto;
- (i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (j) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- (k) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- (l) di aver svolto il sopralluogo, come da attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante;
- (m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- (i) Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
- (ii) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, i concorrenti dovranno presentare **copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo** da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di consorzio ordinario, dovrà essere **prodotta copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio**.
- (iii) Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituenti, **apposita dichiarazione** che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti;
- (iv) **eventuale procura**, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;
- (v) **garanzia provvisoria** e impegno alla presentazione della garanzia definitiva;
- (vi) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- (vii) **eventuale documentazione**, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, relativa al ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;
- (viii) **ricevuta di versamento** (originale o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento di identità in corso di validità) della contribuzione in misura corrispondente a quanto risulterà effettuando la compilazione del modello informatico secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC (**gara numero 8147901**)
- (ix) **attestazione** rilasciata dalla Stazione Appaltante di avvenuto svolgimento del sopralluogo;
- (x) **dichiarazioni** indirizzate all'Amministrazione Comunale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti *"la capacità economico-finanziaria dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara"*, conformemente all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l'operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella “Busta Tecnica” dovranno essere inseriti i documenti relativi all’offerta tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere gli elementi indicati al successivo punto 17.A. **Si ricorda tutti i documenti componenti l’offerta tecnica dovranno essere in formato .pdf e sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto avente i poteri di sottoscrizione per l’operatore economico con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere prodotta la relativa procura.**

Ai fini della valutazione dei criteri della tabella di seguito indicata di cui al successivo punto 17.A, i concorrenti dovranno presentare la parte tecnico-progettuale dell’offerta con le modalità indicate nel presente disciplinare e articolata in singoli elaborati di dettaglio per ognuna delle voci e sottovoci indicate nella tabella sotto riportata. E’ opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa, con le modalità sopra indicate al punto 13.1.

A norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nella presente Busta B apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica individuate a norma del punto 14 (i) che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al presente punto 14 i), in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l’offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella “Busta Economica” deve essere inserita l’offerta economica dalla quale risulti il **ribasso percentuale** offerto (arrotondato alla seconda cifra decimale) in cifre ed in lettere **sull’importo posto a base di gara**. In caso di discordanza prevale l’importo espresso in lettere. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, **nell’offerta economica è obbligatorio indicare il valore degli oneri della sicurezza aziendali e il valore del costo della manodopera sostenuti da ciascun operatore economico.**

L’offerta economica dovrà essere predisposta utilizzando il modello allegato (all. 2) al presente disciplinare di gara.

16. FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTE E INVIO DELLA STESSA

Ultimate le operazioni di cui ai punti che precedono, ciascun concorrente dovrà procedere alla firma digitale della propria offerta e all’invio della stessa, secondo le modalità indicate al punto 4.4 e al punto 4.5 del “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici PARTECIPAZIONE ALLE GARE”.

Si ricorda che, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, l’offerta non potrà essere

ritirata o sostituita con altra; quest'ultima, in ogni caso, non sarà presa in considerazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
TOTALE	100

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnico-organizzativa", procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, di cui al presente articolo, relativi ai criteri e sub-criteri di seguito indicati.

A) **PROGETTO** – punti 80 su 100 così ripartiti:

1. Modalità di organizzazione del servizio	Fino a punti 15
2. proposte laboratoriali	fino a punti 10
3. organizzazione del servizio mensa e fornitura derrate alimentari	fino a punti 15
4. Organizzazione attività di pulizia, tipologia di prodotti ed attrezzature	fino a punti 10
5. Fornitura materiale di consumo e elettrodomestici	fino a punti 10
6. Formazione del personale	fino a punti 5
7. Migliorie	fino a punti 15

I punteggi parziali riportati nella tabella precedente relativi ai sub-criteri verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti, per l'attribuzione del punteggio complessivo:

Valore del coefficiente	Giudizio della Commissione	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente

0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Il prodotto risultante dall'operazione di moltiplicazione sarà il punteggio attribuito all'Impresa per ciascun sotto - parametro.

Il giudizio della Commissione sarà espresso sulla base dei parametri e coefficienti sopraelencati; gli stessi sono specificati anche nel bando di gara, prima dell'esame dell'offerta, per poter giudicare con la massima trasparenza e precisione possibile le Imprese partecipanti alla gara.

La relazione tecnica non dovrà superare le 10 cartelle, formato A4, carattere TAHOMA, dimensione carattere 10, interlinea 1,5 e dovrà essere fornita anche in formato elettronico non modificabile.

In merito ad ognuno dei predetti punti si forniscono di seguito ulteriori dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dalla Ditta e presentata in sede di gara:

1. Modalità di organizzazione del servizio

si dovranno indicare le modalità organizzative e le funzioni di gestione del servizio, con particolare attenzione al raccordo con la coordinatrice dell'asilo nido e l'educatrice, con alta professionalità, dipendente del comune. Dovranno essere messi in evidenza gli aspetti metodologici si intendono adottare e presentare le attività/prestazioni ritenute significative per un asilo nido.

2. Proposte laboratoriali

la relazione concernente questo parametro deve indicare le proposte di laboratorio che possono essere rivolte ai diversi gruppi di bambini. Per ogni proposta deve essere indicato l'obiettivo del laboratorio, le modalità di coinvolgimento dei bambini ed il materiale che l'aggiudicatario si impegna a fornire.

3 organizzazione del servizio mensa e fornitura derrate alimentari.

La relazione concernente questo parametro deve contenere informazioni relative all'organizzazione del servizio mensa. Deve essere fornito l'elenco dei prodotti che la ditta intende utilizzare e delle attrezzature che saranno lasciate a disposizione nel servizio

4. Organizzazione attività di pulizia, tipologia di prodotti e attrezzature

La relazione concernente questo parametro deve contenere informazioni relative all'organizzazione del servizio di pulizia con particolare attenzione al supporto e alla sinergia con le attività educative e con i periodi di utilizzo degli ambienti da parte dei bambini. Deve essere proposto un calendario giornaliero di pulizia e riordino suddiviso per piani. Deve essere fornito l'elenco dei prodotti che la ditta intende utilizzare e delle attrezzature che saranno lasciate a disposizione nel servizio

5. Fornitura materiali di consumo

la relazione concernente questo parametro dovrà indicare l'elenco dei prodotti che saranno forniti all'asilo nido, con specificate le certificazioni ecolab od equivalenti, come da art. 8 del capitolato di appalto.

Devono essere indicate le modalità per la richiesta del materiale ed uno schema di sintesi con la programmazione settimanale o mensile delle consegne dei materiali con particolare attenzione ai pannolini e quanto necessario per una corretta igiene dei bambini.

6. Formazione del personale

verranno valutate il numero di ore di formazione, al di fuori dell'orario di servizio previsto nel capitolato; gli argomenti proposti, i curricula dei formatori e la possibilità di permettere la partecipazione anche ad altri operatori del territorio (questi ultimi devono essere specificati sia in termini di figure professionali che di numero massimo coinvolgibili);

7. Migliorie

Verranno valutate positivamente le proposte, che saranno realizzate **senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante**, in materia di:

- presenza di specialisti, con professionalità inerenti il servizio, non compresi nelle figure obbligatorie, in questo caso devono essere indicate le ore offerte per anno scolastico
- servizi aggiuntivi per i genitori dei bambini che frequentano il servizio;
- attrezzature fornite.

Soglia di sbarramento: Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le Imprese che avranno ottenuto il seguente punteggio minimo nell'offerta tecnica: 40 punti

18. PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

All'Impresa (tra quelle ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica) che avrà proposto il costo

totale complessivo più basso verranno attribuiti **20 punti** ed alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali mediante la formula di Sintel: **INTERPOLAZIONE LINEARE**

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

$$PE_a = PE_{\max} \times V_a$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a \leq 1$)
- PE_a = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a
- $PE_{\max}$ = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente V_a per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:

$$V_a = (R_a / R_{best})$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a \leq 1$) • R_a = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo
- R_{best} = Valore (ribasso/rialzo) dell'offerta più conveniente

Il servizio verrà aggiudicato all'Impresa che, sommati i punteggi a lei attribuiti in sede di valutazione qualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

L'importo complessivo risultante non potrà in ogni caso essere superiore all'importo a base d'asta previsto nel presente Capitolato.

Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la Ditta stessa dovrà sostenere per l'assunzione del servizio, ad eccezione dell'IVA e dovrà restare invariato per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dal capitolato di appalto – "Revisione dei prezzi".

Ogni calcolo effettuato per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), utili alla formazione della graduatoria e ogni altra operazione aritmetica o matematica, effettuata direttamente dalla Commissione giudicatrice al di fuori della Piattaforma telematica e regolarmente verbalizzata, ha valore giuridico ed è prevalente sui risultati eventualmente difforni forniti dalla stessa Piattaforma telematica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 alle ore 16.30** presso il Comune di Cilavegna – ufficio servizi sociali e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, all'esame della documentazione amministrativa presentata e all'ammissione concorrenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, di cui si darà notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto 17 e redigerà la graduatoria complessiva.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale del Comune di Cilavegna in qualità di ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è inserito nella documentazione di gara (all. B).

La ditta aggiudicatrice assorbirà nella sua organizzazione il personale educativo comunale, che sarà "in comando" presso l'appaltatore nella seguente misura:

n. 3 educatori sino al 31.12.2022;

n. 2 educatori dal 01.01.2023 al 31.07.2024.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare/Responsabile del trattamento: Comune di Cilavegna (PV) ITALIA – Largo Marconi, 3 – 27024 Cilavegna (PV); Telefono 0381 668046; fax 0381 96392 – PEC: comune.cilavegna.pv@legalmail.it - Posta elettronica: info@comune.cilavegna.pv.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Fondazione Le Vele, con sede in viale Lungo Ticino Sforza, 56 – 27100 Pavia – telefono 0382 466854 – P. IVA 02123590180 – C.F. 96046380182 – PEC fondazionelevele@legalmail.it – E-mail: amministrazione@levelepavia.it;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – t. (+39)06 696771 – fax (+39)06 69677 3785 – PEC protocollo@pec.gpdp.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara, e la necessaria stipula e gestione del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento, dott. Maurizio Gianlucio VISCO.